

Come regolarizzare le fatture elettroniche Pa soggette a “split payment” affette da inesattezze



In merito alla emissione di una la nota di variazione relativa ad una fattura originaria emessa applicando lo “*split payment*”, nell’ipotesi in cui il fornitore, **ricorrendo i presupposti applicativi e temporali di cui dell’art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972**, emetta una **nota di variazione in aumento**, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Quando, invece, **la nota di variazione è in diminuzione**, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “*split payment*”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una **rettifica apportata ad un’IVA che non è confluata nella liquidazione periodica del fornitore**, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi

dell'art. 19 del D.P.R. n. 633, l'imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all'art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

Conseguentemente, **la PA committente o cessionaria:**

- nell'ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell'originaria fattura dalla stessa ricevuta, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro "IVA vendite" di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro "IVA acquisti" di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R., al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;
- nel caso in cui l'acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d'imposta versata in eccesso, rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura, la PA potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei (Così, la [risposta ad interpello n.263 del 18 luglio 2019, dell'Agenzia delle Entrate](#)).

Va evidenziato che la [risposta n. 263/2019](#) richiama la [risoluzione 20 novembre 2001 n. 185](#), confermando la possibilità di emissione della nota di variazione, entro un anno ex comma 3, art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per inesattezza della fatturazione, quando quest'ultima "si configura come originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata".

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 263 del 18 luglio 2019](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regularizzazioni e note di variazione IVA – Variazione dell'imponibile o dell'imposta – Procedura – Fattispecie: indicazione in fattura di un canone di noleggio già documentato con un'altra fattura ed errore riguardante il periodo di noleggio per il quale era stato richiesto un canone – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Prassi

[Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018](#): «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – [Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172](#) – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – [D.M. del 09/01/2018](#)

[Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017](#): «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento

delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all'interno dell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

I codici tributo per l'IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello *split payment* per acquisti nell'esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il

versamento, mediante i modelli "F24" ed "F24 Enti pubblici" (F24 EP), dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

Ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»*

Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment): i primi chiarimenti interpretativi per l'individuazione dell'ambito applicativo sotto il profilo soggettivo

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio 2015: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015»*